



Camera di Commercio
Roma



AREA IV - SERVIZI ALL'UTENZA

05 FEBBRAIO 2010

FORMATO ELETTRONICO PER LA PRESENTAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO E CONSOLIDATI E DI ALTRI ATTI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/12/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2008, ha previsto le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al Registro delle Imprese, in applicazione dell'art. 37 comma 21-bis del decreto legge 223/2006 convertito con modificazioni nella legge 248/2006.

Bilanci

Il D.P.C.M. del 10/12/2008 ha previsto che i bilanci di esercizio e consolidati devono essere predisposti nel formato elettronico elaborabile XBRL.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2009, ha chiarito che l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel predetto formato elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla data del 16/02/2009.

L'Unione delle Camere di Commercio ha indicato, con la Circolare n. 7363 del 12/05/2009, le linee guida per l'applicazione delle novità normative in merito al formato elettronico per la redazione del bilancio di esercizio e consolidato sia per i bilanci con chiusura sino al 16/02/2009 che per i bilanci con chiusura successiva al 16/02/2009.

Con riferimento al formato elettronico dei bilanci di esercizio e consolidati sono individuate le due fattispecie di seguito descritte.

A) Bilanci con chiusura sino al 16/02/2009: le società che chiudono l'esercizio entro il 16 febbraio 2009 devono depositare al Registro delle Imprese i bilanci nel modo seguente:

1. Tutti i file che compongono la pratica devono essere predisposti in formato PDF/A o altro formato senza contenere "macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati" (stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa, eventuali relazioni, verbale di approvazione)

2. Resta facoltativa la possibilità di allegare alla pratica un file aggiuntivo in formato elettronico elaborabile XBRL.

B) Bilanci con chiusura successiva al 16/02/2009: le società che chiudono l'esercizio dopo il 16 febbraio 2009 devono depositare al Registro delle Imprese i bilanci nel modo seguente:

1. E' obbligatorio l'utilizzo del formato elettronico elaborabile XBRL per l'allegato aggiuntivo relativo allo stato patrimoniale ed il conto economico. Il file XBRL è un allegato aggiuntivo alla usuale pratica di deposito del bilancio di esercizio.

2. In fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 10/12/2008, l'obbligo non scatta per le società di capitali quotate in mercati regolamentati, per le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 209/2005 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. 87/1992 e per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle precedenti società.

L'Unione delle Camere di Commercio ha altresì indicato, con la Circolare n. 18751 del 23/12/2009, che l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile (XBRL) si applica anche ai consorzi con attività esterna. Pertanto, i consorzi con attività esterna, che chiudono l'esercizio dopo il 16 febbraio 2009, sono tenuti a depositare nel Registro delle Imprese la situazione patrimoniale utilizzando il formato elettronico elaborabile (XBRL).



Le informazioni sulla predisposizione dei documenti elettronici in formato PDF/A e in formato XBRL sono disponibili sul sito www.registroimprese.it - sezione Comunicazione Unica - Sportello Pratiche o sul sito webtelemaco.infocamere.it . Sullo stesso sito web nella sezione Bilanci - XBRL - Strumenti è disponibile l'applicativo TEBE - Servizio on-line per la validazione di un'istanza XBRL.

Atti diversi dal bilancio

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.C.M. 10/12/2008, gli altri atti in formato elaborabile per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il Registro delle Imprese sono rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche XML definite dal CNIPA, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia delle entrate, i competenti Ordini professionali, l'Unioncamere e l'Associazione XBRL Italia.

Gli atti elaborabili si allegano all'istanza d'iscrizione al Registro delle Imprese e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del registro delle imprese ai sensi del D.P.R. 581/1995.

Le date in cui si renderanno disponibili le specifiche XML di cui comma 1 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nelle more della definizione delle specifiche XML, l'interessato allega all'istanza presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.

L'Unione delle Camere di Commercio, con la Circolare n. 2991 del 24/02/2009, ha precisato che, in attesa delle specifiche tecniche del formato XML, gli obbligati alla presentazione degli atti al Registro delle Imprese devono allegare alla domanda di iscrizione i documenti in formato PDF/A. Inoltre, tale formato deve essere richiesto solo per gli atti notarili e per gli altri documenti che possono essere considerati come atti. Quindi, tale formato non è necessario per gli allegati, per i documenti giustificativi o a comprova presentati in copia né per i documenti relativi al R.E.A..



Il PDF/A è uno standard internazionale (ISO19005) che consente l'archiviazione di documenti elettronici nel lungo periodo. Lo standard attualmente riconosciuto e approvato è lo standard PDF/A-1.

Le informazioni sulla predisposizione dei documenti elettronici in formato PDF/A sono disponibili sul sito www.registroimprese.it - sezione Comunicazione Unica - Sportello Pratiche o sul sito webtelemaco.infocamere.it. Sullo stesso sito web nella sezione Software - Strumenti è disponibile il servizio per la verifica di conformità alle specifiche PDF/A di un documento. La verifica effettuata è analoga a quella eseguita dall'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Controlli dell'Ufficio del Registro delle Imprese

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.C.M. 10/12/2008, la conformità dei documenti elettronici alle regole tecniche stabilite dallo stesso D.P.C.M. è verificata dall'Ufficio del Registro delle Imprese al momento dell'assegnazione del numero di protocollo, ai sensi del D.P.R. 581/1995.

Qualora le istanze non siano conformi, l'Ufficio del Registro richiede all'interessato la regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'adempimento. Ove il termine non sia rispettato, l'Ufficio respinge l'istanza.

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.rm.camcom.it e il Call Center della Camera di Commercio di Roma al numero 800 800 077.

**L'UFFICIO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE DI ROMA**